



Città di Maniago

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL' IRPEF**

1

ART. 1

Istituzione addizionale

Il Comune di Maniago istituisce, a partire dall'anno d'imposta 2008, l'addizionale comunale all'IRPEF.

ART. 2

Soggetto passivo

L'addizionale è dovuta dal contribuente ai fini IRPEF che abbia il domicilio fiscale nel Comune alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

ART. 3

Determinazione delle aliquote

Le aliquote non possono eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, o altre percentuali fissate nel tempo con legge dello Stato.

Le aliquote applicabili sono fissate annualmente dal Comune.

In assenza di apposito provvedimento adottato nei termini di legge, rimangono confermate le ultime aliquote deliberate.

ART. 4

Pubblicità

La deliberazione con la quale è determinata l'aliquota dell'addizionale è pubblicata sul sito individuato con Decreto del Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002: www.finanze.it

ART. 5

Soglia di esenzione

Sono esenti dal pagamento dell'addizionale i contribuenti titolari di un reddito imponibile non superiore ad € 15.000,00 al netto delle detrazioni riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del testo unico delle imposte sui redditi.

La soglia di esenzione potrà essere modificata annualmente.

ART. 6

Versamento

Il versamento dell'addizionale è effettuato direttamente al Comune attraverso codici tributo assegnati.

ART. 7

Aliquote d'imposta

Le aliquote di imposta vengono stabilite in misura differenziata esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale ai fini IRPEF, nel rispetto del principio di progressività.

ART. 8

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia